

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Novara
Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva - Comune di Novara.

La 1° Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica, istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria definitiva relativa ad alloggi di risulta in Novara.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Novara.

Novara, 18 dicembre 2009

Il Presidente della Commissione
 Corrado Canfora

Comune di Alice Castello (Vercelli)

Avviso di approvazione Piano di Recupero proposto dalla Nuova Carmes S.r.l. Milano proprietaria dell'area sita in Via del Lago n. 49, ex Deposito Munizioni "Bric della Vigna".

Si rende noto che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 in data 28/11/2009, è stato approvato il progetto di Piano di Recupero con relativo Schema di Convenzione proposto dalla Nuova Carmes S.r.l. con sede in Milano Via Medici n. 2, in qualità di proprietaria dell'area sita in Via del Lago n. 49, ex Deposito Munizioni "Bric della Vigna" di cui al foglio 1 part. 527 – 533. Alice Castello, 7 gennaio 2010

Il Sindaco
 Vittorio Petrino

Comune di Almese (Torino)

Regolamento Edilizio - Modifica art. 2 Formazione della Commissione Edilizia, art. 16. Distanze tra le costruzioni.

1) Di modificare il vigente Regolamento Edilizio Comunale, già redatto in conformità al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999, n. 548-9691, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 e dalla delibera del Consiglio comunale n. 70 del 30-11-2005, con riferimento all'art. 2 e nei termini di cui appresso:

Art. 2 – formazione della commissione edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio è di nomina facoltativa;

2. La Commissione è composta da *sette membri* nominati dalla Giunta comunale, sentiti i capigruppo consiliari, di cui uno con le funzioni di Presidente ed uno di Vicepresidente. Della Commissione potrà far parte un Tecnico esperto in materia ambientale e di tutela dei valori artistici. All'atto della nomina dei componenti, la Giunta Comunale conferisce le funzioni di Presidenza e Vicepresidenza della Commissione;

3. I *Sette membri* componenti della Commissione Igienico Edilizia, sono scelti dalla Giunta Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di detti membri dovrà essere in possesso del diploma di laurea;

4. La Commissione resta in carica per l'intera durata del mandato amministrativo della Giunta Comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento della nomina della nuova Giunta Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Giunta Comunale non li abbia sostituiti;

6. (omissis);

7. la decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale;

2) *Di modificare* altresì il vigente Regolamento Edilizio Comunale, già redatto in conformità al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999, n. 548-9691, ai sensi dell'art. 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 e dalla delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 30-11-2005, con riguardo all'art. 16 comma 3 secondo le nuove indicazioni contenute nella D.C.R. 267-31038 del 08-07-2009 ovvero:

Art. 16 distanze tra le costruzioni (Dc), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale(Ds)

1. (omissis)

2. (omissis)

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o in assenza di questo, il ciglio di una strada.

Comune di Almese (Torino)

Approvazione Variazione dell'art. 52 comma 3 lettera a del vigente Regolamento Edilizio.

Art. 52 Recinzioni e cancelli

1. omisiss

2. omisiss

3. La recinzione di nuova costruzione tra le proprietà private o verso spazi pubblici possono essere realizzate:

a) tra fondi privati e produttivi o assimilabili, con le modalità di cui al successivo punto b); è consentito realizza-

re recinzioni su confini privati con reti, siepi, muri pieni di altezza non superiore a 3,00 m. previo accordo tra i proprietari confinanti regolato da atto pubblico oppure da scrittura privata provvista di autentica notarile. In quest'ultimo caso, dovrà essere allegato il titolo di proprietà delle parti, riferito agli immobili considerati. Per le recinzioni tra fondi privati prospicienti spazi pubblici, dovranno essere applicate le disposizioni del punto b);

- b) omisiss
- c) omisiss
- d) omisiss
- e) omisiss
- f) omisiss
- g) omisiss
- 4. omisiss
- 5. omisiss
- 6. omisiss
- 7. omisiss
- 8. omisiss
- 9. omisiss
- 10. omisiss

Comune di Frugarolo (Alessandria)

Deliberazione C.C. n. 43 del 28/11/2009 avente per oggetto: "Regolamento Edilizio Comunale - Modifica".

(omisiss)

Il Consiglio Comunale

(omisiss)

Vista la bozza del Regolamento Edilizio aggiornato alla normativa succitata, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale composto da n. 71 articoli, le cui modifiche sono evidenziate in colore blu;

(omisiss)

delibera

- Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08/07/1999 n. 19, le modifiche al Regolamento Edilizio, evidenziate in colore blu, allegate al presente atto sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto

(omisiss)

Comune di Mombercelli (Asti)

Graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica siti in Mombercelli - Bando concorso del 29/08/2009.

Avvenuta pubblicazione presso il Comune di Mombercelli dal 05/12/2009 al 19/12/2009

Il Responsabile del Servizio

Aluffi Secondino

Comune di Monastero Bormida (Asti)

Deliberazione C.C. n. 17 del 24.09.2009 - Modifica Regolamento Edilizio.

Il Consiglio Comunale

(omisiss)

delibera

Di modificare per le motivazioni di cui in premessa l'art.

2 del Regolamento Edilizio Comunale vigente nel seguente modo:

- 1) La nomina della Commissione edilizia è facoltativa.
- 2) La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Settore Urbanistica che la presiede o, in caso di impedimento, in sostituzione del Responsabile del Servizio, dal Segretario Comunale che la presiede e da un massimo n. 10 componenti eletti dal Consiglio Comunale.
- 3) I membri elettivi sono scelti dal Sindaco fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
- 4) Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione
- 5) La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
- 6) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente in tal caso restano in carica fino a che l'organo competente (Sindaco) non li abbia sostituiti
- 7) I componenti della Commissione decadono:
 - a) Per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4
 - b) Per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
- 8) La decadenza è dichiarata dall'Organo Comunale competente (Sindaco)
- 9) I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
- 10) Il regolamento edilizio indica gli interventi sottoposti al parere preventivo non vincolante della Commissione Edilizia;

L'art. 16 – Distanza tra le costruzioni (D) della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) è così modificato:

 - a) Filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione fronti stante (D) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione ;
 - b) Filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
 - c) Filo di fabbricazione di una costruzione e una strada

(Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o in assenza di questo, il ciglio di una strada.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Mauro Ciprotti

Comune di Montaldo di Mondovì (Cuneo)

Estratto deliberazione C.C. n. 40 in data 22.09.2009 relativa a "Modifiche al vigente Regolamento Edilizio Comunale - Determinazioni", come rettificata con deliberazione C.C. n. 44 in data 15.10.2009.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Di prendere atto di quanto disposto dalla L.R. 14.07.2009 n. 20 ad oggetto "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica" e di quanto stabilito con Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 267 – 31038 in data 08.07.2009 ad oggetto: "Modifica alla deliberazione del Consiglio regionale n. 548-9691 del 29 luglio 1999 di approvazione del Regolamento edilizio tipo"; Di apportare al vigente Regolamento Edilizio del Comune di Montaldo di Mondovì, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 18.03.2003 e successivamente modificato con le deliberazioni consiliari n. 12 in data 29.03.2004, n. 38 in data 27.07.2004 e n. 34 in data 22.06.2005, le seguenti modifiche:

Art. 2

Formazione della Commissione Edilizia
(Riformulazione del comma 2)

"2. La Commissione è formata da un numero massimo di 9 (nove) componenti, nominati dalla Giunta Comunale; al suo interno i componenti eleggono Presidente e Vice Presidente".

Invariate le restanti parti dell'articolo.

Art. 16

Distanza tra le costruzioni D, della costruzione dal confine Dc, della costruzione dal ciglio o confine stradale Ds
(Riformulazione del comma 3)

"3. La distanza tra:

a) il filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) il filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di proprietà (Dc) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) il filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds) è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada".

Di dare atto che il Regolamento Edilizio Comunale, in forza delle modifiche apportate con il presente atto, resta conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 548 – 9691 in data 29.07.1999 e di recente modificato D.C.R. n. 267 – 31038

in data 08.07.2009;

Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva a termini di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999 n. 19;

Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, della L.R. 08.07.1999 n. 19, alla Giunta Regionale – Assessorato all'Urbanistica;

Di demandare al responsabile del procedimento gli adempimenti di legge;

Di dare atto che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni oggetto di approvazione con il presente atto cesseranno di avere efficacia le disposizioni regolamentari attualmente vigenti in materia all'interno del territorio comunale.

Montaldo di Mondovì, 28 dicembre 2009

Il Segretario Comunale
Mario Gervasi

Comune di Nomaglio (Torino)

Deliberazione C.C. n. 33 del 30.11.2009 "Modifica regolamento della commissione edilizia".

Il Consiglio Comunale di Nomaglio con deliberazione n. 33 del 30.11.2009 ad oggetto "Modifica regolamento della commissione edilizia" ha approvato quanto segue:

(omissis)

1) Di modificare l'art. 2 del Regolamento Edilizio approvato con C.C. n. 7 del 28/02/2002 come segue:

Comma 2. Le parole "è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede e da 3 componenti eletti dal Consiglio Comunale" sono sostituite dalle seguenti "è composta dal Responsabile del Servizio di Edilizia Privata che la presiede e da 4 componenti nominati dalla Giunta Comunale"

(omissis)

Comma 3. Le parole "dal Consiglio" sono sostituite dalle seguenti "dalla Giunta Comunale";

Comma 5: le parole "al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha eletta" sono sostituite dalle seguenti "al rinnovo della Giunta Comunale che l'ha nominata";

la frase "del nuovo Consiglio Comunale" è sostituita dalla seguente "della nuova Giunta Comunale"

Comma 6: la frase "il Consiglio Comunale" è sostituita dalla seguente "la Giunta Comunale";

Comma 8: la frase "dal Consiglio Comunale" è sostituita dalla seguente "dalla Giunta Comunale".

Fermo restando tutto quanto diversamente deliberato;

1. Di dare atto che la presente delibera:

- sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi art. 3 c. 3 – L.R. 8/7/99 n. 19;
- sarà inviata in copia alla Regione ai sensi art. 3 – c. 4 – L.R. 8/7/99 n. 19.

Comune di Roddino (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23.12.2009 - Declassificazione e sdemanializzazione tratto di strada vicinale Pobbia (richiedente Manzone Luigi).

Il Sindaco riferisce:
(omissis)
Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

1) Di declassificare e sdemanializzare, per le motivazioni espresse in premessa e che si approvano, il tratto del sedime stradale della strada vicinale Pobbia (tratto di circa mq 25 F. 11 part. 24) nel tratto indicato nella planimetria predisposta dal tecnico che si *allega* alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

2) Di pubblicare la presente delibera ai sensi dell'art. 3 L.R. 86/96;

3) Di dare atto che ai sensi del comma 2 del menzionato articolo nei 30 giorni successivi ai 15 consecutivi di pubblicazione chiunque potrà presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante; Successivamente con separata ed unanime votazione la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.

Comune di Roddino (Cuneo)

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 23.12.2009 - Declassificazione e sdemanializzazione tratto di strada vicinale Pobbia (richiedente Bosio Piero).

Il Sindaco riferisce:
(omissis)
Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

1) Di declassificare e sdemanializzare, per le motivazioni espresse in premessa e che si approvano, il tratto del sedime stradale della strada vicinale Pobbia (tratto di circa mq 30 F. 11 Part. 213) nel tratto indicato nella planimetria predisposta dal tecnico che si *allega* alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

2) Di pubblicare la presente delibera ai sensi dell'art. 3 L.R. 86/96;

3) Di dare atto che ai sensi del comma 2 del menzionato articolo nei 30 giorni successivi ai 15 consecutivi di pubblicazione chiunque potrà presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante; Successivamente con separata ed unanime votazione la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile.

Comune di Sciolze (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25/11/2009" Approvazione dell'allegato energetico ambientale al Regolamento Edilizio aggiornato, redatto dall'Arch. Luca Tartaglia".

Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

1) di approvare il nuovo Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio redatto dall'Arch. Luca Tartaglia, aggiornato alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2009, che si compone di n. 5 capitoli progressivamente numerati da pag. 1 a pag. 60;

2) di dare atto che lo stesso sostituisce il precedente Allegato Energetico Ambientale al Regolamento Edilizio approvato dal C.C. con deliberazione n. 14 in data 20/04/2009

(omissis)

4) di dare atto che il Regolamento Edilizio, così come integrato dal nuovo allegato energetico ambientale, assumerà efficacia, nei limiti di cui all'art. 27bis del regolamento stesso, con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, così come disposto dall'art. 3 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19.

Comune di Sciolze (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25/11/2009 "Approvazione modifica art. 16, comma 3 del Regolamento Edilizio".

Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

1) di approvare la modifica all'art. 16, comma 3 del Regolamento Edilizio Tipo apportata dal Consiglio Regionale del Piemonte con deliberazione 8 luglio 2009 n. 267-31038 che così recita: " Art. 16 distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds):3. La distanza tra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione; b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante; c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada;"

2) di dare atto che lo stesso sostituisce il precedente comma 3 dell'art. 16 del Regolamento Edilizio approvato dal C.C. con deliberazione n. 8 in data 15/03/2001

(omissis)

4) di dare atto che il Regolamento Edilizio, così come modificato, assumerà efficacia, nei limiti di cui all'art. 27bis del regolamento stesso, con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, così come disposto dall'art. 3 della L.R. 8 luglio 1999 n. 19.

Comune di Tornaco (Novara)

Bando di concorso per istituzione e assegnazione posti mercato.

Avviso pubblico per l'istituzione di un mercato di n. 6 posti in concessione decennale per mercato settimanale del venerdì pomeriggio feriale.

Sono richiesti: iscrizione C.C.I.A.A.

Le domande dovranno pervenire all'Amministrazione entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte.

Per informazioni rivolgersi al Comune di Tornaco a Pepe Giovanni al n. Tel. 0321 845292 o 335 7368436.

Tornaco 29 dicembre 2009

Il Responsabile di Servizio
Pepe Giovanni

Comune di Vinadio (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30 novembre 2009 ad oggetto "Modifica al testo del Regolamento Edilizio Comunale per effetto della Deliberazione del Consiglio Regionale 08/07/2009, n. 267-31038".

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1. Di approvare la seguente modifica testo dell'art. 16 del Regolamento Edilizio Comunale avente per oggetto "Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)":

Art. 16 - "Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)"

1. (omissis)

2. (omissis)

3. La distanza tra:

a) ~~filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D);~~

b) ~~filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc);~~

c) ~~filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds);~~

~~è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro.~~

a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;

b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine di proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;

c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada

4. (omissis)

2. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/1999 e s.m.i., che la modifica apportata all'art. 16 del Regolamento Edilizio Comunale è conforme al regolamento tipo formato dalla Regione Piemonte così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 08/07/2009 N° 267-31038;

3. Di disporre che la presente Deliberazione divenuta esecutiva, venga pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte affinché la modifica

apportata al Regolamento Edilizio Comunale divenga efficace;

4. Di disporre che la presente Deliberazione divenuta esecutiva, venga trasmessa in copia alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della L.R. 19/1999 e s.m.i.

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 698-155720 del 01/12/2009. Derivazione n. 1267 - Ditta Valeri Iolanda Pasqua. Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso Agricolo nei Comuni di Alessandria e Piovera.

Il Dirigente di Settore
(omissis)
determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite 2 pozzi nei Comuni di Alessandria e Piovera ad uso agricolo a favore della Ditta Valeri Iolanda Pasqua (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 43 l/s, media di 10 l/s per irrigare circa 10 ettari di terreni;

b) di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alle derivazioni in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 23/11/2009, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alle strutture esterne delle opere di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, le targhe assegnate (Codici Univoci AL P 00786 – AL P 00788) ed a mantenerle in buono stato di conservazione. (omissis)

Il Dirigente Direzione
Tutela e valorizzazione ambientale
Protezione Civile
Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 - condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio
Mario Gavazza

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 1114 - Determinazione n. 634/141530 del 29/10/2009 - Ditta Vigne Regali s.r.l. Concessione di derivazione di acque sotterranee in Comune di Strevi ad uso produzione di beni e servizi.

Il Dirigente di Direzione

(omissis)

Determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione di derivazione di acque sotterranee, tramite un pozzo in Comune di Strevi, ad uso produzione di beni e servizi, a favore della Ditta Vigne Regali S.r.l. (omissis); La concessione è accordata per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale, nella misura massima di 3,00 l/s e media di 0,66 l/s per gli scopi industriali dello stabilimento;

b) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l'esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 22/10/2009 costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna:

- a corrispondere anticipatamente alla Regione Piemonte, a decorrere dal 01/01/2010, di anno in anno nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il canone stabilito nella misura di legge, rideterminato con le modalità e secondo le periodicità definite dalle normative vigenti;

- a corrispondere alla Regione Piemonte, per l'anno 2009, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del provvedimento di concessione, il canone di euro 175,00 relativo al periodo compreso tra la data della presente Determinazione Dirigenziale ed il 31/12/2009;

- ad applicare alla struttura esterna dell'opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 05105) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente

Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 6 – Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione

(omissis)

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l'equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell'adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio

Mario Gavazza

Provincia di Biella

Ordinanza n. 48.807/G-II-3-408 - Concessione di piccola derivazione d'acqua dal torrente Cervo, in Comune di Tollegno, ad uso energetico e produzione di beni e servizi, accordata con D.P.G.R. 9 febbraio 1988, n° 812. Ditta "Lanificio di Tollegno Spa". Istanze in data 29 maggio 2000, 14 maggio 2001 e 12 aprile 2006 per varianti, parzialmente in sanatoria, alla concessione.

Il Dirigente del Settore

Premesso che con D.P.G.R. 9 febbraio 1988, n. 812, venne accordata alla Ditta "Lanificio di Tollegno Spa", con sede in Tollegno, la concessione di derivazione dal torrente Cervo a mezzo della Roggia Molinara in Comune di Tollegno, di moduli massimi 22 e medi 16 d'acqua, da utilizzarsi nella misura di moduli massimi 21,50 e medi 15,50 ad uso produzione di Kw. 243,14 di potenza nominale media e moduli 0,50 ad usi tecnologici;

Preso atto che la suddetta concessione, per effetto del D.P.G.R. venne accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data dello stesso decreto e, pertanto, verrà a scadere in data 8 febbraio 2018;

Vista l'istanza datata 29 maggio 2000, presentata e registrata in data 6 giugno 2000, al n. 20.400 di protocollo provinciale, con la quale la Ditta "Lanificio di Tollegno Spa", in variante alla concessione di cui al D.P.G.R. n° 812/1988, ha chiesto:

1) - il ripristino in via di sanatoria delle condizioni di captazione d'acqua direttamente dal torrente Cervo, in Comune di Tollegno, mediante la ricostruzione della traversa stabile di derivazione, un tempo esistente e danneggiata dagli eventi di piena del torrente, alternativamente al prelievo d'acqua praticato direttamente dallo scarico delle superiori derivazioni d'acqua praticate sempre dal torrente Cervo, in Comune di Miagliano ed oggetto di separati provvedimenti concessori rilasciati ad utenti diversi;

2) - l'aumento della portata derivabile utilizzata ad usi tecnologici da moduli 0,50 a moduli 1 mediante prelievo diretto dal canale servente l'utenza ad uso energetico praticata dalla stessa Ditta, con conseguente diminuzione della potenza nominale media prodotta;

Vista la successiva istanza datata 14 maggio 2001, presentata e registrata in data 15 maggio 2001, al n. 20.384 di protocollo provinciale e successivamente corredata con la documentazione tecnica datata luglio 2004, a firma dell'Architetto Renato Zorio, con la quale la Ditta "Lanificio di Tollegno Spa", a parziale variante della precedente istanza in data 29 maggio 2000 e ad ulteriore variante della concessione di derivazione d'acqua in parola, ha chiesto la dismissione definitiva del prelievo d'acqua un tempo praticato anche direttamente dal torrente Cervo a favore della esclusiva captazione dell'acqua mediante lo scarico della superiore derivazione;

Vista l'ultima istanza in data 12 aprile 2006, pervenuta in data 13 aprile 2006 e registrata in data 20 aprile 2006, al n. 22.462 di protocollo provinciale con la quale la Ditta "Lanificio di Tollegno S.p.A.", con sede in Tollegno, ha chiesto di poter rinunciare all'aumento della portata

d'acqua derivabile, da litri al secondo 50 a litri al secondo 100, chiesto con la precedente istanza in data 29 maggio 2000, stante la mutata necessità di fabbisogno idrico correlata al mancato aumento della produzione aziendale verificatasi nel frattempo, mantenendo, viceversa, la variazione in sanatoria delle modalità di presa dell'acqua chiesta sempre con la medesima istanza datata 29 maggio 2000;

Vista la nota in data 27 aprile 2006, pervenuta in data 4 maggio 2006 e registrata in data 12 maggio 2006, al n. 25.980 di protocollo provinciale, con la quale la Ditta "Lanificio di Tollegno S.p.A." ha specificato che il volume massimo annuo d'acqua pubblica derivabile per usi diversi da quello energetico è pari a metri cubi 150.000, così distinti:

- metri cubi 144.000 per attività di processo a carattere tessile e condizionamento locali (produzione di beni e servizi);

- metri cubi 6.000 per costituzione ed integrazione scorte antincendio, alimentazione servizi igienico- sanitari ed usi assimilati (civile).

Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n. 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n. 238 e loro ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successive 11 novembre 1996, n. 88; 9 agosto 1999, n. 22; 26 aprile 2000, n. 44; 7 aprile 2003, n. 6 e 29 gennaio 2009, n. 3;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n. 4;

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque";

Visto il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n. 7/R e 17 luglio 2007, n. 8/R;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n. 23-8585, recante "Piano di Tutela delle acque - Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione.";

ordina

1) - che le domande datate 29 maggio 2000, 14 maggio 2001 e 12 aprile 2006, presentate dalla Ditta "Lanificio di Tollegno S.p.A.", con sede in Tollegno, siano depositate, unitamente agli atti di progetto ad esse allegati, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura – Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 7 gennaio 2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2) - la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

3) - che copia della presente ordinanza venga affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta

all'Albo Pretorio dei Comuni di Tollegno e Miagliano, nonché le informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua in essa contenute saranno inserite per il medesimo periodo sempre nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet della Regione Piemonte.

4) - che la visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 23 febbraio 2010, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Tollegno. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della su accennata pubblicazione, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, al Comune di Tollegno, al Dipartimento Arpa Piemonte. di Biella, al Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi di Torino;

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore "Meteo Idrografico" competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Torino, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito N. 2 "Biellese –Vercellese – Casalese" di Vercelli al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione "Ovest Sesia" di Vercelli, alle competenti Direzioni e Settori della Regione Piemonte di Torino ed alla Comunità Montana "Valle del Cervo" di Andorno Micca, oltre che alla Ditta richiedente;

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;

- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it ;

- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria Baldassi;

- il Funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con le varianti previste dalle domande su indicate saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avve-

nuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 21 dicembre 2009.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Ordinanza n. 48.428/G-II-3-335BI Istanza in data 19-10-2009 della soc. G.d.M. srl per concessione di derivazione d'acqua dal torrente Elvo in Comune di Sordevolo-BI ad uso energetico (idroelettrico).

Il Responsabile del Procedimento

Specificato che per il presente atto si identifica come Richiedente la Società "G.d.M. s.r.l." (omissis) con sede legale in via Scarpa 1 20145 Milano;

Vista l'istanza datata 19-10-2009 e registrata al Prot. n. 39957 con il Richiedente ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua dal torrente Elvo, in Comune di Sordevolo-da utilizzare per scopi Energetici (Produzione di Energia Elettrica), con restituzione integrale nello stesso torrente Elvo;

Considerato che le soglie dimensionali della derivazione d'acqua di cui trattasi rientrano nella categoria 41 dell'allegato 82 alla L.R. n. 40/1998 e quindi l'istanza con i relativi elaborati tecnici è stata sottoposta alla fase di "Verifica", prevista dalla procedura di V.I.A. di competenza dell'Amministrazione Provinciale, ai sensi dell'art. 4 della medesima Legge Regionale;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale N. 2209 del 27-07-2009 il progetto di realizzazione dell'impianto idroelettrico in esame è stato escluso con prescrizioni dalla successiva fase di Valutazione d'Impatto Ambientale prevista dall'art. 12 e seguenti della L.R. n. 40/1998;

Dato atto che in ottemperanza alle valutazioni e alle prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale il Richiedente ha aggiornato l'istanza di concessione di derivazione d'acqua in esame, presentando gli elaborati tecnici definitivi delle opere di presa e di quelle accessorie relative alla Centrale "Centralina idroelettrica sul Torrente Elvo".

Tenuto conto inoltre che, l'opera in esame rientra tra quelle contemplate dal D. Lgs. n. 387/2003, il quale prevede all'art. 12, il rilascio di un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e conseguentemente è stato avviato ed è in corso di espletamento il procedimento amministrativo previsto dallo stesso D. Lgs. n. 387/2003 sul progetto definitivo delle opere presentato dal Richiedente il 19-10-2009 (Prot. n. 39962).

Riscontrato che pertanto i dati caratteristici definitivi della derivazione in esame, in base alla documentazione tec-

nica allegata al progetto esecutivo, risultano i seguenti: derivazione d'acqua ad uso Energetico (idroelettrico) dal torrente torrente Elvo, in Comune di Sordevolo; portata massima = litri al secondo 360,00; portata media= litri al secondo 210,00 salto utile= metri 439,00 ; potenza nominale media producibile= kW 903,80;

Visti:(omissis)

Ordina

Che come Richiedente sia identificata la Società "G.d.M. s.r.l." (omissis) con sede legale in via Scarpa 1 20145 Milano;

ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii, che :

1. la domanda in data 19-10-2009 presentata dal Richiedente per concessione di derivazione d'acqua dal torrente Elvo, in Comune di Sordevolo, da utilizzarsi per uso Energetico (idroelettrico) mediante la realizzazione del progetto denominato "Centralina idroelettrica sul Torrente Elvo" - sia depositata, unitamente agli Elaborati tecnici allegati presentati il 19-10-2009 (Prot. n. 39962), presso il Servizio Energia e Qualità dell'Aria e presso il Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella, per la durata di 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 11 gennaio 2010, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2. la pubblicazione integrale della presente Ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - alla Sezione "Annunci Legali ed Avvisi";

3. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 11 gennaio 2010 all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Sordevolo, interessato dalla realizzazione delle opere in progetto, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche della derivazione d'acqua contenute nella presente, nella Sezione "Atti di altri Enti" - alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet Regionale www.regione.piemonte.it;

4. la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 01 febbraio 2010 con ritrovo alle ore 10:00 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Sordevolo. Detta visita, a termini dell'art. 14 - comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

5. eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della su accennata pubblicazione, al Settore Tutela Ambientale o al Settore Politiche Agricole - Risorse Idriche - Tutela della Fauna e delle Aree Protette dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente;

6. copia dell'Ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione dell'eventuale parere previsto dall'art. 11 - comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, al Dipartimento Provinciale AR.P.A di Biella, al "Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi di Torino, all'Autorità d'Ambito n. 2 "Biellese - Vercellese - Casalese" - alla AS.L. BI ed al Comune di Sordevolo, interessato dalla realizzazione dell'impianto idroelet-

trico in esame oltre che al Richiedente;

7. copia dell'Ordinanza viene inoltre trasmessa, per opportuna conoscenza, all'Ufficio idrografico competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Biella, all'Agenzia del Demanio di Torino, alla Regione Piemonte Settore Tutela Beni Ambientali;

Che la presente Ordinanza costituisca altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii., comunicazione di avvio del Procedimento Amministrativo di rilascio della Concessione per l'utilizzo di acqua pubblica regolato dal D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R. A tale proposito si informa che:

1. l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
2. l'organo competente al rilascio del Provvedimento finale è il Dirigente dei Settori Tutela Ambientale e Politiche Agricole - Risorse Idriche - Tutela della Fauna e delle Aree Protette: Dr. Giorgio Saracco;

3. gli Uffici competenti all'istruttoria sono: il Servizio Energia e Qualità dell' Aria presso il Settore Tutela Ambientale per la parte autorizzativa inerente al D. Lgs. n. 387/2003 ed il Servizio Risorse Idriche presso il Settore Politiche Agricole Risorse Idriche - Tutela della Fauna e delle Aree Protette per la parte concessoria relativa all'utilizzo di acqua pubblica di cui al D.P.G.R. n. 10/R/2003. Entrambi gli Uffici sono dislocati presso la sede centrale dell'Amministrazione Provinciale di Biella - in via Q. Sella n. 12 - Biella - Tel.015-8480611-Fax015-8480740 E-mail: energiaearia@provincia.biella.it acque@provincia.biella.it;

4. il Funzionario Responsabile del Procedimento è il Dr. Graziano Stevanin;

5. eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre 40 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'art. 12 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita in via eccezionale, la presentazione entro il termine indicato al precedente paragrafo, di domande di concessione di derivazione, redatte in conformità al suddetto D.P.G.R.- la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.

Nel corso della visita locale il rappresentante dell'amministrazione comunale è tenuto ad esprimere il proprio avviso in ordine ad eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia, relativamente alle opere della derivazione.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

In caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'art. 11-comma 1 del

citato regolamento regionale.

Il Responsabile del Procedimento
Graziano Stevanin

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 545 del 4 dicembre 2009. Iscrizione della cooperativa "La Finestra Società Cooperativa Sociale Onlus".

Il Responsabile del Centro di Costo
(omissis)
determina

- di iscrivere la cooperativa sociale "La Finestra Società Cooperativa Sociale Onlus" con sede in 12040 Genola, Via Aldo Moro 17, al nr. 54/B della Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali sezione B (inserimento lavorativo persone svantaggiate);

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Determinazione n. 530 del 30/11/2009. Sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Iscrizione associazione "La collina degli Elfi".

Il Responsabile del Centro di Costo
(omissis)
determina

- di iscrivere l'Associazione "La collina degli Elfi", con sede legale ed operativa in Via Boetti n. 33, 12040 Govone, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione socio assistenziale.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Settore Istruzione e Formazione professionale

Approvazione bando provinciale relativo alla formazione dei lavoratori occupati - Interventi strutturati anni 2009-10.

Con deliberazione n. 455 del 15/12/09 la Giunta Provinciale ha approvato il Bando relativo alla formazione dei lavoratori occupati – interventi strutturati anni 2009/10.

Le domande si possono presentare nel periodo da lunedì 08/02/10 a venerdì 19/02/10 presso gli Uffici della Provincia di Cuneo – Settore Istruzione e Formazione Professionale – Via XX Settembre n. 48, 12100 Cuneo.

Il bando è disponibile sul sito www.provincia.cuneo.it, alla sezione Formazione Professionale.

Provincia di Cuneo

Settore Istruzione e Formazione professionale

Approvazione bando provinciale relativo alla formazione continua L. 236/93 piani aziendali, settoriali e territo-

riali concordati tra le parti sociali - anno 2009-10.

Con deliberazione n. 454 del 15/12/09 la Giunta Provinciale ha approvato il Bando relativo alla formazione continua – L. 236/93 Piani aziendali, settoriali e territoriali concordati tra le parti sociali anno 2009/10.

Le domande si possono presentare nel periodo da lunedì 25/01/10 a venerdì 29/01/10 presso gli Uffici della Provincia di Cuneo – Settore Istruzione e Formazione Professionale – Via XX Settembre n. 48, 12100 Cuneo. Il bando è disponibile sul sito www.provincia.cuneo.it, alla sezione Formazione Professionale.

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R. art. 11 - Ordinanza n. 1932 del 14 dicembre 2009 - istanza in data 9 marzo 2009 dell'Azienda Agricola Rossetto Giovanni (pratica n. 6106P).

Il Dirigente

Vista l'istanza presentata in data 9 marzo 2009 dall'Azienda Agricola Rossetto Giovanni (omissis) con sede in Barge via Ghiare 10, intesa ad ottenere la concessione n. 6106P, per derivare dal pozzo in comune di Barge la portata richiesta massima di 25 l/s e media di 0,2029 l/s ad uso agricolo dal 01 aprile al 31 agosto di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 30 novembre 2009 prot. 5619;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 9 novembre 2009 prot. 11894/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Barge per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Barge a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Barge; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Barge - Barge

All'Azienda Agricola Rossetto Giovanni - Barge

Un rappresentante dell'Azienda Agricola Rossetto Giovanni dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno *16 febbraio 2010* alle ore 10,00, con ritrovo presso il municipio di Barge; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Barge restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.11, comma 4°, lettera f) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Geom. Arneodo Paola.

Cuneo, 14 dicembre 2009

Il Dirigente

Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R art. 11 - ordinanza n. 1937 del 14 dicembre 2009 - istanza in data 10 aprile 2009 dell'Azienda Agricola Mellano Stefano (pratica n. 6113P).

Il Dirigente

Vista l'istanza presentata in data 10 aprile 2009 dall'Azienda Agricola Mellano Stefano (omissis) con sede in Scarnafigi vicolo Brogli 9, intesa ad ottenere la concessione n. 6113P, per derivare dal pozzo in comune di Scarnafigi la portata richiesta massima di 20 l/s e media di 1,5179 l/s ad uso agricolo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

Visto il nulla osta dell'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano, rilasciato ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n. 152, pervenuto con nota in data 30 novembre 2009 prot. 5619;

Visto il nulla osta della Regione Piemonte, rilasciato ai sensi del R.D. 11.12.1933 n. 1775, pervenuto con nota in data 13 novembre 2009 prot. 12122/DB1605;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.04.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.03.1997 n. 59;

Visto il regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61), emanato con D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Ordina

La presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Scarnafigi per la durata di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo, Corso Nizza n. 30, e presso il Comune di Scarnafigi a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Scarnafigi; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

Al Comando R. F. C. Interregionale Nord - Torino

All'Agenzia Regionale Protezione Ambientale ARPA - Cuneo

Al Sindaco del Comune di Scarnafigi - Scarnafigi

All'Azienda Agricola Mellano Stefano - Scarnafigi

Un rappresentante dell'Azienda Agricola Mellano Stefano dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui al 1° comma dell'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata il giorno *15 febbraio 2010* alle ore 10,00, con ritrovo presso il municipio di Scarnafigi; alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Scarnafigi restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza munita del referto di pubblicazione, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4°, lettera f) del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Dott. Ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il funzionario Arch. Pesce Alessandro.

Cuneo, 14 dicembre 2009

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 837-43179/2009 del 09/11/2009 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal T. Orco, in Comune di Locana ad uso agricolo assentita alla ditta Pezzetti Gian-domenico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 837-43179/2009 del 09/11/2009 - (Cod.: A/934) "Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo alla ditta Pezzetti Gian-domenico con sede in Via Roncaglie, 23 - 10080 Locana (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Orco, in Comune di Locana ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 10,5 l/s, la portata media non superi gli 0,5 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 3500 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo dei terreni siti nel Comune di Locana, distinti in Catasto dal Foglio n. 88 Particelle nn. 264-288, dal Foglio n. 89 Particelle nn. 23-148, dal Foglio n. 90 Particelle nn. 644-768 e dal Foglio n. 92 Particella nn. 366, aventi la superficie complessiva di Ha 5.43.00; (omissis)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 877-44424/2009 del 17/11/2009 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal T. Dora Riparia, in Comune di Caselette ad uso agricolo assentita all'Azienda Agricola Baldon Guido e Paolo s.s.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: - Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 877-44424/2009 del 17/11/2009 - (Codice pratica: A/1000)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo all'Azienda Agricola Baldon Guido e Paolo s.s. con sede in Via Moncenisio, 1 - Avigliana, ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Dora Riparia, in Comune di Caselette ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 30 l/s, la portata media non superi gli 0,58 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 6.000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo dei terreni siti nel Comune di Caselette, distinti in Cata-

sto dal Foglio 14 Particelle nn. 12-17-18-49-55-67-70-1-4-6-7-11-34-60-72-36-39-53-59-42-80-84-85-89-91, dal Foglio 15 Particelle nn. 31-37-38-69-72-30-60 e dal Foglio 16 Particelle nn. 379-382-480 aventi la superficie complessiva di Ha 76.97.00; (omissis)”

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Determinazione del Dirigente n. 707-36700/2009 del 22-9-2009 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Pancalieri, ad uso irriguo senza restituzione assentita all'Az. Agr. Cascinasse di Rubiolo Emanuele eredi Società Agricola s.s.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 707-36700/2009 del 22-9-2009 - Codice univoco: TO-P-10302.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilit  dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Az. Agr. Cascinasse di Rubiolo Emanuele eredi Societ  Agricola s.s. (omissis) - con sede legale in Pancalieri, Localit  Cascinasse n. 1, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Pancalieri - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 15 n. 14 - in misura di litri/sec massimi 20 e medi 0,63 per complessivi metri cubi annui 9.919 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facolt  di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ci  possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalit  e secondo la periodicit  definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario   tenuto alla

piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonch  all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22-9-2009. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Determinazione del Dirigente n. 711-36722/2009 del 22-9-2009 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Rivarolo Canavese, per usi direttamente connessi alla fabbricazione, al trattamento, alla conservazione ed all'immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo umano, assentita al Caseificio Longo Srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 711-36722/2009 del 22-9-2009 - Codice univoco: TO-P-10304.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilit  dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Caseificio Longo Srl (omissis) con sede legale in Torino, Via Lamarmora n. 6, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda mediante pozzo, in Comune di Rivarolo Canavese - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 50 n. 32 - in misura di litri/sec massimi 9,5 e medi 1,49 per complessivi metri cubi annui 46.950 ad uso produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi alla fabbricazione, al trattamento, alla conservazione ed all'immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo umano, da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facolt  di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ci  possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalit  e secondo la periodicit  definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta

giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22-9-2009. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R e s.m.i. - Domanda in data 13.10.009 del Consorzio dei Canali del Canavese di rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nel Canale di Caluso, mediante l'installazione, nel Comune di Caluso, di un impianto con rotorii idroelettrici per produrre su un salto di 2,45 m una potenza nominale media di 95,79 kW, assentita con D.D. n. 808-52517 del 17.10.2008, scaduta il 16.10.2009.

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 31 luglio 2001, n. 11/R e s.m.i., dispone la pubblicazione del proprio rende noto n. TO1389/2009 del 10.12.2009

"Vista la domanda in data 13.10.2009 del Consorzio dei Canali del Canavese di rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nel Canale di Caluso, mediante l'installazione, nel Comune di Caluso, di un impianto con rotorii idroelettrici per produrre su un salto di 2,45 m una potenza nominale media di 95,79 kW, assentita con D.D. n. 808-52517 del 17.10.2008;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art.56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

Visto il D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica" e s.m.i.; rende noto che il Consorzio dei Canali del Canavese ha presentato la domanda in data 13.10.2009 del Consorzio dei Canali del Canavese di rinnovo dell'autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nel Canale di Caluso, mediante l'installazione, nel Comune di Caluso, di un impianto con rotorii idroelettrici per produrre su un salto di 2,45 m una potenza nominale media di 95,79 kW, assentita con D.D. n. 808-52517 del 17.10.2008;

Il presente avviso e la copia della domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune di Caluso per 30 giorni consecutivi. L'originale della domanda e i documenti ad essa allegati saranno depositati durante il periodo di pubblicazione presso il Servizio Gestione delle Risorse Idriche (Via Valeggio n. 5 - Torino), a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle ore d'ufficio. Si informa che la presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990; a tale proposito si eviden-

zia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelevi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é la Dott.ssa Provvidenza Faliero. Si informa infine che ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R il procedimento di autorizzazione deve concludersi nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda, fatto salvo il periodo di sospensione necessario per la presentazione all'autorità procedente di opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, entro il trentacinquesimo giorno dalla data iniziale di pubblicazione all'albo pretorio"

Il Dirigente del Servizio

Giannetto Massazza

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Determinazione del Dirigente n. 709-36707/2009 del 22-9-2009 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea mediante pozzo, in Comune di Pianezza, ad uso abbattimento polveri, lavaggio piazzali ed antincendio, assentita alla Cassagna Srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 709-36707/2009 del 22-9-2009 - Codice univoco: TO-P-10267.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Cassagna Srl (omissis) con sede legale in Torino, C.so Saccardi n. 11, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Pianezza - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 21 n. 47 - in misura di litri/sec massimi 5 e medi 0,14 per complessivi metri cubi annui 4.500 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1-12-1999 data di inizio della derivazione, così come dichiarato dal richiedente, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplina-

re di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 22-9-2009. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Determinazione del Dirigente n. 889-44767/2009 del 19-11-2009 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi, in Comune di San Maurizio Canavese, ad uso climatizzazione assentita alla Sefas Srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 889-44767/2009 del 19-11-2009 - Codici univoci: TO-P-10308; TO-P-10309;

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Sefas Srl (omissis) con sede legale in Torino, C.so Monte Cucco n. 131, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante n. 2 pozzi, in Comune di San Maurizio Canavese - dati catastali di ubicazione delle opere: Foglio 7 Particelle n. 543 (Pozzo 1) e n. 541 (Pozzo 2) - in misura di litri/sec massimi complessivi 16 e medi 2,96 per complessivi metri cubi annui 93.200 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19-11-2009." (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Determinazione del Dirigente n. 743-37448/2009 del 29-9-2009 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Campiglione Fenile, ad uso irriguo senza restituzione ed antibrina assentita all'Az. Agr. Reale Danilo.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 743-37448/2009 del 29-9-2009 - Codice univoco: TO-P-10306.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(omissis)
determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Az. Agr. Reale Danilo (omissis) con sede legale in Campiglione Fenile, Via S. Michele n. 9, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Campiglione Fenile - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 5 n. 132 - in misura di litri/sec massimi 13 e medi 0,31 per complessivi metri cubi annui 9.700 ad uso agricolo senza restituzione, da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 29-9-2009. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Determinazione del Dirigente n. 744-37450/2009 del 29-9-2009 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Montanaro, ad uso irriguo senza restituzione assentita all'Az. Agr. Capirone Fabrizio.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 744-37450/2009 del 29-9-2009 - Codice univoco: TO-P-10307.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Az. Agr. Capirone Fabrizio (omissis) con sede legale in Montanaro, Vicolo Domenico Porta n. 3, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Montanaro - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 5 n. 49 - in misura di litri/sec massimi 1,5 e medi 0,14 per complessivi metri cubi annui 4.320 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e

anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 29-9-2009. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Determinazione del Dirigente n. 888-44765/2009 del 19-11-2009 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Givoletto, ad uso irriguo senza restituzione assentita all'Azienda Agricola SIMA di Mussa Giuseppe.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 888-44765/2009 del 19-11-2009 - Codice univoco: TO-P-10313.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire all'Azienda Agricola SIMA di Mussa Giuseppe (omissis) con sede legale in Givoletto, Via Alpignano n. 46, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Givoletto - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 14 n. 15 - in misura di litri/sec massimi 3 e medi 1,91 per complessivi metri cubi annui 30.241 ad uso agricolo da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e

anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge." (omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19-11-2009. (omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Determinazione del Dirigente n. 886-44762/2009 del 19-11-2009 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Vialfré, ad uso innevamento artificiale assentita al Comune medesimo.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 886-44762/2009 del 19-11-2009 - Codice univoco: TO-P-10310.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Vialfré (omissis) con sede legale in Vialfré, Via Don Vercellis n. 2, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Vialfré - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 5 n. 134 - in misura di litri/sec massimi 8 e medi 1,12 per complessivi metri cubi annui 6.000 ad uso produzione di beni e servizi per innevamento artificiale da utilizzarsi dal 1 Dicembre al 31 Gennaio di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone

annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19-11-2009."(omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Determinazione del Dirigente n. 887-44763/2009 del 19-12-2009 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Pralormo, ad uso irriguo senza restituzione assentita al Consorzio Irriguo Marchinaldo.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 887-44763/2009 del 19-12-2009- Codice univoco: TO-P-10311.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria al Consorzio Irriguo Marchinaldo (omissis) con sede legale in Pralormo, Via Carmagnola n. 26, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda mediante pozzo, in Comune di Pralormo - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 39 n. 47 - in misura di litri/sec massimi 35 e medi 3,21 per complessivi metri cubi annui 50.400 ad uso agricolo senza restituzione da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità

cit  definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario   tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonch  all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19-11-2009."(omissis)

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Determinazione del Dirigente n. 891-46032/2009 del 26-11-2009 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Villafranca Piemonte, ad uso irriguo senza restituzione, assentita alla comunione di utenti avente come mandatario per i rapporti con la pubblica amministrazione il Sig. Mellica Pietro.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 891-46032/2009 del 26-11-2009 - Codice univoco: TO-P-10314.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilit  dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla comunione di utenti avente come mandatario per i rapporti con la pubblica amministrazione il Sig. Mellica Pietro, (omissis), titolare dell'omonima Azienda Agricola (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Bussi n. 14, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Villafranca Piemonte - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 27 n. 160 - in misura di litri/sec massimi 80 e medi 11,69 per complessivi metri cubi annui 184.800 ad uso agricolo, da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facolt  di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006, senza che ci  possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla cor-

responsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalit  e secondo la periodicit  definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario   tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonch  all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge." (omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 26-11-2009."(omissis)

Provincia di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Domanda di subingresso del comune di prapelato nella concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante un pozzo nel comune di Prapelato Localit  Pattemouche, ad uso innevamento (Poz. P 12410 - Cod. Ut. TO 02175). Assenso.

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto della D.D. n. 936-48147 del 9/12/2009;

Il Dirigente del Servizio

“(omissis)

Determina

1) di prendere atto della domanda del 27/08/2008 citata in premessa e conseguentemente di intestare al Comune di Prapelato con sede in Piazza Municipio n. 4 – 10060 Prapelato (TO) (omissis), la titolarit  dell'utenza di cui alla D.D. n. 941-481534 del 15/12/2004 relativa alla concessione di derivazione di acqua sotterranea mediante un pozzo nel Comune di Prapelato localit  Pattemouche, in misura di l/s massimi 20 e medi 2,28 per complessivi metri cubi 30.000, ad uso innevamento artificiale, (Pos. P12410 - codice utenza TO 02175);

2) la concessione continuer  ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 941-481534 del 15/12/2004 e dal relativo disciplinare;

3) l'onere dei canoni eventualmente insoluti   a carico del Comune di Prapelato; (omissis)"

Provincia di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R - Domanda di subentro della Societa' SMAT S.p.A. Nella concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente "Mirauda" in comune di Borgiallo ad uso idropotabile (Cod. Ut. TO 00147 - Pratica 363/1). Assenso.

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto della D.D. n. 945-48559 del 15/12/2009;

Il Dirigente del Servizio

“(omissis)

Determina

- 1) Di prendere atto della domanda in data 16/06/2009 citata in premessa e conseguentemente di intestare alla SMAT S.p.A. con sede in Torino (TO), C.so XI Febbraio n. 14 – (omissis), la titolarità della concessione di derivazione d'acqua dalla sorgente "Mirauda" facente parte del bacino idrografico del Torrente Toa nel Comune di Borgiallo in misura di mod. max e medi 0,02 (l/sec. 2,0), ad uso idropotabile, già assentita con Decreto Provv.le OO.PP. n. 40166 del 15/10/1957 (Cod. Ut. TO 00147 - Pratica 363/1);
- 2) La concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi ed alle condizioni prescritti dalla D.D. n. 13-14560 del 20/01/2000 e dal relativo disciplinare;
- 3) L'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della SMAT;
- 4) di assegnare all'opera di captazione, ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, il seguente codice identificativo univoco: TO-A-10296; (omissis)"

Provincia di Torino

L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i. Presa d'atto delle modifiche degli statuti e delle denominazioni delle associazioni "Nucleo Locale A.V.U.L.S.S. di Piosasco", "Nucleo Locale A.V.U.L.S.S. di Carmagnola", Nucleo Locale A.V.U.L.S.S. di Ivrea", e variazioni sedi legali delle Associazioni: "Associazione Giovani Torino" dal Comune di Grugliasco al Comune di Torino e "Chernobyl 2000" dal Comune di Borgaro T.se al Comune di Orio C.se.

Determinazione del Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale n. 217-48477 del 16/12/2009.

Il Dirigente del Servizio Solidarietà Sociale
(omissis)
determina

1. Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, che le Organizzazioni di Volontariato: hanno adottato un nuovo statuto e variato le loro denominazioni o le loro sedi legali rispettivamente come da prospetto che segue:

<i>Denominazione DA</i>	<i>Denominazione IN</i>
"Nucleo Locale A.V.U.L.S.S. di Piosasco" (omissis)	"Associazione AVULSS di Piosasco Onlus" (omissis)
"Nucleo Locale A.V.U.L.S.S. di Carmagnola" (omissis)	"Associazione AVULSS di Carmagnola Onlus" (omissis)
"Nucleo Locale A.V.U.L.S.S. di Ivrea" (omissis)	"Associazione AVULSS Maria Quassolo di Ivrea - Onlus" (omissis)
<i>Sede legale DA</i>	<i>Sede legale IN</i>
"Associazione Giovani Torino" (omissis) siglabile "A.GIO" sede legale in Grugliasco	"Associazione Giovani Torino" (omissis) siglabile "A.GIO" sede legale in Torino
"Chernobyl 2000" (omissis) con sede legale in Borgaro T.se(TO);	"Chernobyl 2000" (omissis) con sede legale in Orio C.se(TO);

2. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.
 3. La presente determinazione sarà affissa all'albo della Provincia di Torino, sito in Via Maria Vittoria 12 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 della L.R.38/94.
 4. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.
- Torino, 16 dicembre 2009

Il Dirigente
Servizio Solidarietà Sociale
Giorgio Merlo

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Bra (Cuneo)

Definizione accordo di programma ex art. 34 d.lvo 267/2000 tra Regione Piemonte e Comune di Bra per la ristrutturazione di una porzione dell'ex caserma Trevisan a sede del consorzio IN.TE.SA.

Definizione dell'accordo di programma ex art. 34 D.L.vo 267/2000, tra Regione Piemonte, Comune di Bra per la ristrutturazione di una porzione dell'ex caserma Trevisan a sede del consorzio In.te.sa. Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 7, della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Direttiva della Giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma".

Con Provvedimento n. 76 del 22.12.2009 il Sindaco del Comune di Bra ha individuato quale responsabile del procedimento della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 4 – comma 5 – della sopra citata Direttiva il dott. Proietti Fabrizio, segretario generale del Comune di Bra. In data 23.12.2009 è stato richiesto alla Presidente della Regione Piemonte l'avvio della procedura per la definizione del Contenuto dell'Amministrazione comunale di Bra ed in pari data è stato pubblicato sul BUR l'avvio del procedimento. Al fine di concordare il definitivo contenuto dell'Accordo di Programma, è necessario convocare una Conferenza dei Servizi tra gli enti sottoscrittori dello stesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della " Direttiva della giunta Regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma", approvata con D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997. Per informazioni sullo stato della pratica è possibile rivolgersi al dott. Proietti Fabrizio (tel. 0172 438235) Segretario Generale del Comune di Bra.

Data di avvio del procedimento: 23.12.2009

Conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dalla L.R.7/2005.

Avverso il procedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Proietti Fabrizio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Accordo di Programma tra la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e il Comune di Piedimulera per la realizzazione delle opere relative alla sistemazione del tratto iniziale della ex strada regionale 549 (ora S.P.66) di accesso alla Valle Anzasca nell'abitato di Piedimulera mediante allargamento della sede stradale dal km 1+630 al KM 1+700 e abbassamento del piano viabile in corrispondenza del sovrappasso ferroviario al km 1+430 nell'abitato di Piedimulera.

Decreto n. 26 - 03/12/2009

Il Presidente della Provincia
(omissis)

Dato atto che in data 1 dicembre 2009 l'Accordo di Programma è stato debitamente sottoscritto;

Decreta

- di approvare l'Accordo di Programma, per la realizzazione delle opere relative alla sistemazione del tratto iniziale della ex strada regionale 549 (ora s.p. 66) di accesso alla Valle Anzasca nell'abitato di Piedimulera mediante allargamento della sede stradale dal km 1+630 al km 1+700 e abbassamento del piano viabile in corrispondenza del sovrappasso ferroviario al km 1+430 nell'abitato di Piedimulera.

Da atto

che la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo sopra approvato e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti dal Collegio presieduto dal Presidente della Provincia come previsto dall'articolo 6 dell'Accordo medesimo;

Il Presidente
Massimo Nobili

Testo Accordo

(omissis)

L'anno 2009, il giorno 1 dicembre, presso la sede della Provincia

Art. 5 - Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma.

(omissis)

Con il presente Accordo di Programma

1) *il Comune di Piedimulera si impegna a:*

a) mettere a disposizione le aree soggette ad acquisizione, necessarie all'allargamento della sede stradale, ivi compresa l'acquisizione del fabbricato che dovrà essere demolito;

b) acquisire al demanio comunale la parte di terreno su cui verrà sistemato il parcheggio sottostante l'allargamento stradale, compreso

c) ogni onere per la successiva gestione. Per la cessione del fabbricato si è valutata una quota a carico del Comune pari a circa 60.000,00 €

d) garantisce la regolarità urbanistica delle aree interessate dagli interventi.

2) *la Provincia del Verbano Cusio Ossola si impegna a:*

a) redigere la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva dell'intervento;

b) procedere all'aggiudicazione delle opere a seguito dell'approvazione del progetto definitivo e della disponibilità delle aree soggette ad acquisizione su precisa indicazione del Comune di Piedimulera;

c) erogare al Comune di Piedimulera, all'avvenuta sottoscrizione del presente Accordo, la somma pari a € 10.000,00 quale quota parte dell'importo necessario per l'acquisto dell'immobile che sarà oggetto di completa demolizione;

d) cofinanziare la realizzazione dell'opera con l'importo pari a €280.000,00;

e) curare tutte le fasi fino alla direzione lavori, i rapporti con le imprese esecutrici, collaudo;

f) effettuare le necessarie liquidazioni;

g) eseguire le opere di allargamento della strada provinciale 66 di Macugnaga, come meglio descritte nel progetto preliminare descritto in premessa (Allegato A), entro i termini di legge ed in conformità di tutta la normativa vigente in materia di Opere Pubbliche, nei tempi previsti necessari all'esecuzione dell'opera e comunque entro e non oltre il 31/12/2010;

(omissis)

L'Assessore alla Viabilità – Lavori Pubblici
Edilizia Scolastica e Trasporti
della Provincia del Verbano Cusio Ossola
Giampaolo Blardone
Il Sindaco del Comune di Piedimulera
Gian Mauro Bertoia.

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Sala Biellese (Biella)

Avviso di deposito degli atti relativi al progetto definitivo del nuovo P.R.G.C.

Il Funzionario Responsabile

Visto l'art. 15 della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i.

Rende noto

Che le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini al progetto preliminare e il progetto definitivo del nuovo P.R.G.C., adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 27.11.2009, è depositato presso la segreteria comunale *per trenta giorni consecutivi dal 07.01.2010 al 05.02.2010* durante i quali chiunque può prenderne visione nei giorni e negli orari così specificati: *da lunedì a venerdì ore 9 – 12 sabato e festivi ore 9 – 11*

Sala Biellese, 29 dicembre 2009

Il Funzionario Responsabile
Clara Destro

Comune di Torino

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 22 dicembre 2009 il Rettore del Politecnico di Torino con sede in c.so Duca degli Abruzzi 24 ha depositato presso il Settore Ambiente e Territorio Ufficio V.I.A in via Padova 29 - 10152 Torino, ai sensi dell'articolo 10

c. 2 della L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati riguardanti la fase di verifica della Procedura di Valutazione Impatto Ambientale per il progetto: “Realizzazione di un parcheggio interrato multipiano”, localizzato in Torino nell’area compresa fra corso Peschiera, via Boggio, corso Ferrucci e corso Castelfidardo.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l’Ufficio suddetto oppure on-line all’indirizzo :

http://www.comune.torino.it/ambiente/via/via_procedimenti/competenza-del-comune-di-torino.shtml, per 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato. Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all’Ufficio di deposito nei medesimi termini.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il Responsabile del procedimento designato è l’ing. Federico Saporiti -Dirigente del Settore Ambiente e Territorio tel. 011 442 0184.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
Federico Saporiti

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di coltivazione della cava in Località Casette lotti 11, 12, 13 in Comune di Bagnolo Piemonte. Proponente: Eredi Arlaud Romano S.a.s., Regione Montoso Ca Solaria - 12031 Bagnolo Piemonte Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento di Valutazione ex art. 6 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed ex art. 4 della L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i.

In data 26 novembre 2009 la Sig.ra Elena Manavella, in qualità di Socio della ditta Eredi Arlaud Romano S.a.s., con sede in Regione Montoso Ca Solaria – 12031 Bagnolo, ha depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 4 della L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e relativi allegati del progetto

di coltivazione della cava in Località Casette lotti 11, 12, 13 in Comune di Bagnolo Piemonte. (*RIF. pratica 30VAL/2009*).

Il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “Il Giornale”, pubblicato in data 24.11.2009.

La documentazione presentata è a disposizione presso l’Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, per la consultazione da parte del pubblico *per 60 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati*.

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall’art. 23, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la medesima documentazione è anche depositata per la consultazione pubblica presso il Comune di Bagnolo Piemonte, Piazza

Divisione Alpina Cuneense, n. 5, il lunedì ed il venerdì dalle 10.00 alle 12.30, il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 16.30.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all’Ufficio Deposito Progetti nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati – e cioè entro il *24 gennaio 2010* – e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data *24 aprile 2010*, fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 6 e all’art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell’art. 12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l’inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell’art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell’Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell’Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente dell’Area funzionale del Territorio
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Avvio procedimento del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava Monte Bianco in località Cima Monte Bianco a Vernante. Proponente: Bonelli Giorgio procuratore della SILVER s.r.l. – Loc. Tetti Filibert – 12019 Vernante

In data 9 dicembre 2009 il Sig. Bonelli Giorgio, in qualità di procuratore per l’attività della Silver s.r.l. con sede in Loc. Tetti Filibert - Vernante, ha depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell’art. 4 della L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e relativi allegati del progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava Monte Bianco in località Cima Monte Bianco a Vernante. (*rif. pratica 31/2009 VAL*).

Il proponente ha dato avviso dell’avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano “Il Giornale del Piemonte”, pubblicato in data 04.12.2009, successivamente integrato e parzialmente rettificato in data 09.12.2009.

La documentazione presentata è a disposizione presso

l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, per la consultazione da parte del pubblico per 60 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati.

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la medesima documentazione è anche depositata per la consultazione pubblica presso il Comune di Vernante, Via Umberto I n. 87.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di avvenuto deposito degli elaborati – e cioè entro il 06 febbraio 2010 – e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 07 maggio 2010, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, la Società proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio
Fabrizio Cavallo

Regione Piemonte

Progetto di rinaturazione e riassetto idraulico golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo e il Ponte di Mezzana Bigli, comune di Isola Sant'Antonio (AL). Comunicazione deposito elaborati e avvio procedimento della procedura VIA, art. 13 l.r. 40/98 e incidenza sul SIC/ZPS IT1180028.

In data 20 novembre 2009 il sig. Federico Radice Fossati (omissis), ha depositato, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, 17 in Torino, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. 40/1998, copia degli elaborati, relativi al "Progetto definitivo di rinaturazione e di riassetto idraulico della golena destra del fiume Po, tra il Ponte di Pieve del Cairo ed il Ponte di Mezzana Bigli, nel comune di Isola

Sant'Antonio (AL)", allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e di Valutazione d'Incidenza prevista dal DPR 357/1997, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, prot. n. 25735 del 20 novembre 2009, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Il progetto verrà attuato attraverso attività estrattiva strettamente finalizzata alla rinaturazione: parte delle aree interessate manterranno la morfologia attuale con attività di ricostruzione di porzioni di bosco golendale, la restante parte delle aree comprese nel progetto saranno morfologicamente modificate (tramite l'estrazione di sabbie e ghiaie) per la successiva realizzazione di ambienti umidi che si richiamano alle forme delle lanche, secondo una strutturazione morfologica riferibile alle forme tipiche del paesaggio e dell'ambiente fluviale.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", pubblicato in data 20 novembre 2009.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 60 (sessanta) giorni a partire dal 20 novembre 2009, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla medesima data di avvenuto deposito degli elaborati, 20 novembre 2009, e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. il responsabile del procedimento designato è il dott. Piero Della Giovampaola, Responsabile del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Pierpaolo Varetto del medesimo settore regionale – tel. 011.4323552.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore Regionale Attività Produttive
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Boves - Interventi di sistemazione idraulica bedale Valgea in comune di Boves, nell'ambito del progetto danni "canale Bealasso".

Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005, art. 13 e 14 c. 2).

Oggetto del procedimento: Comune di Boves – interventi di sistemazione idraulica bedale Valgea in comune di

Boves, nell'ambito del progetto danni "canale Bealasso".
Data di avvio: 17/12/2009 prot. 93164/DB1410.
 Responsabile del procedimento
 Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.
 Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraud
 Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg
 Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
 Per informazioni sul procedimento:
 Dott. Walter Bessone Telefono: 0171/321911
 e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: 90 gg.
 Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.
 In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
 Carlo Giraud

Regione Piemonte

Metanodotto "Allacciamento A.S.M. di Novara S.p.A. DN 150 (6"), DP 75 bar - ubicato nei Comuni di Casalino e Novara in Provincia di Novara", presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. – Costruzioni. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento di autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327, modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2004, n. 330.

Snam Rete Gas S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Eni S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7 e uffici in Alessandria, Spalto Gamondio 27/29, ha inoltrato in data 30.09.2009 alla Regione Piemonte l'Istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2004 n. 330, per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto: "Allacciamento A.S.M. di Novara S.p.A. DN 150 (6"), DP 75 bar".

Il metanodotto deve essere realizzato poiché, in base al comma 1 dell'Articolo 31 del Decreto Legislativo 164/2000, la costruzione dello stesso si rende necessaria al fine di allacciare alla rete esistente la società A.S.M. di Novara S.p.A a seguito di specifica richiesta, dal momento che non è possibile assicurare la fornitura per mezzo della rete esistente.

Con il presente avviso, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha inizio la fase istruttoria del procedimento che si concluderà entro centottanta giorni dalla stessa data.

Il tracciato del metanodotto interessa il territorio dei Comuni di Casalino e Novara in Provincia di Novara.

Ai sensi dell'art. 52 ter del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., essendo il numero dei destinatari superiore a 50, il presente avviso, con l'elenco di seguito riportato, recante indicazione dei Comuni, dei fogli e delle particelle catastali interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché delle aree occupate temporaneamente, in data odierna è pubblicato sul sito Internet ufficiale della Regione. A cura di SNAM Rete Gas, nella stessa data è affisso all'Albo pretorio dei Comuni citati e, inoltre, è pubblicato su due quotidiani rispettivamente a diffusione nazionale e locale.

L'istanza di cui sopra e i documenti allegati (progetto definitivo compreso l'elenco dei fogli e delle particelle catastali interessate dall'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio) sono, pertanto, depositati per la visione al pubblico:

a) presso la Regione Piemonte, Direzione Ambiente - Settore Politiche Energetiche, Via Giuseppe Pomba, 29 - Torino - (orario di apertura al pubblico: h. 9.30 - 12.00 dal lunedì al venerdì); eventuali osservazioni devono essere presentate entro i successivi trenta giorni al Responsabile del procedimento;

b) presso gli uffici tecnici dei Comuni di Casalino e Novara, per venti giorni consecutivi, a decorrere dalla data dell'affissione del presente avviso all'Albo pretorio; gli interessati, a norma del citato art. 52 ter del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., potranno presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni dall'affissione all'Albo pretorio; le osservazioni devono essere indirizzate alla Regione Piemonte, Direzione Ambiente - Settore Politiche Energetiche, Via Giuseppe Pomba, 29 - 10123 Torino, ai Comuni di Casalino e Novara e per conoscenza a Snam Rete Gas S.p.A. - Costruzioni - Spalto Gamondio 27/29 - 15100 Alessandria, in qualità di società proponente il progetto.

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della L.R. 7/2005, il Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Quaglia, Dirigente responsabile del Settore Politiche Energetiche; il funzionario al quale rivolgersi sullo stato della pratica è l'arch. Aurelia Vinci del Settore Politiche Energetiche.

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
 Roberto Quaglia

Metanodotto "Allacciamento A.S.M. di Novara S.p.A. DN 150 (6"), DP 75 bar - ubicato nei Comuni di Casalino e Novara in Provincia di Novara".

Elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio (terreni soggetti a imposizione di servitù)

Comune: Casalino (NO):

Foglio 12 - particelle: 11.

Foglio 10 - particelle: 30.

Foglio 11 - particelle: 1, 2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 39.

Foglio 39 - particelle: 14, 15.

Foglio 40 – particelle: 73, 69, 70, 5, 66.

Comune: Novara (NO):

Foglio 107 – particelle: 33, 100, 102, 96, 97, 30, 64, 144, 130, 71, 29, 132, 116.

Foglio 108 – particelle: 78, 90, 81, 83, 97, 99, 85, 92, 93, 95, 88.

Foglio 103 – particelle: 184, 10, 183, 191.

Foglio 109 – particelle: 39, 11.

Foglio 102 – particelle: 73, 74, 152, 167, 160, 161.

Foglio 101 – particelle: 147, 145, 141, 139, 137.

Foglio 111 – particelle: 1, 2, 88, 103.

Foglio 112 – particelle: 373, 366, 374, 378.

Elenco delle aree interessate

Esclusivamente da occupazione lavori

(terreni non soggetti ad imposizione di servitù)

Comune: Novara (NO):

Foglio 107 – particelle: 93, 26.

Foglio 108 – particelle: 86.

Foglio 112 – particelle: 381, 384.

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comunità montana Valle Varaita - Realizzazione di itinerari escursionistici fruibili a piedi, in bicicletta e a cavallo intervento "Il cammino della Valle Varaita".

Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005. art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 22.12.2009 prot. 94327DB1410.

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento: Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Gianluca Ing. Comba Telefono: 0171/321911

e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore

Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Sig. Diego Gribaudo - taglio piante site in sponda dx del torrente Maira loc. Tavernola in comune di Roc-

cabruna. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 23/12/2009 prot. 94648/DB1410.

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento: Laura Giraudo Tel.: 0171/321911 e-mail: laura.giraudo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 60 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore

Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Pontechianale - sistemazione idrogeologica versante in frana loc. Genzana e tra loc. Maddalena e Genzana in comune di Pontechianale. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 29.12.2009 prot. 95443DB1410.

Responsabile del procedimento

Direzione Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Gianluca Comba Telefono: 0171/321911 e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore

Carlo Giraudo

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Orta San Giulio (Novara)

Statuto Comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.42 del 30.11.2009.

PARTE I TITOLO I

LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO E LE SUE MOTIVAZIONI STORICHE

Capo I Art. 1

Lo Statuto

1. La formulazione di uno Statuto coordinato della Riviera inferiore del Cusio trova una radice storica nel corpus di nome di diritto pubblico e privato, a suo tempo definiti "Statuti della Riviera", che regolava la vita comunitaria e i rapporti con l'autorità vigente in passato per i medesimi Comuni.

2. Gli "Statuti della Riviera" esistevano già nella prima metà del Duecento; la più antica redazione attualmente riconosciuta è quella datata 26 novembre 1343 ed emanata dal Vescovo di Novara Guglielmo Amidano, signore feudale della Riviera. Gli Statuti ebbero varie edizioni di aggiornamento, di cui l'ultima risale al 1689.

3. Il T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ripropone l'ordinamento giuridico autonomo che garantisce ai cittadini appartenenti alle Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

4. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri propri della società civile che la compone.

5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturale che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione delle loro qualità di vita.

6. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

7. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

8. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte

normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

9. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito della legge.

Capo II IL COMUNE

Art. 2

Denominazione e natura giuridica

1. La Città di Orta San Giulio, Ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 3

Sede e territorio

1. La sede del Comune è sita in Via Bossi n. 10. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono ordinariamente, tutti gli organi e le Commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e Commissioni in altra sede. A tale fine, per il rispetto del principio della pubblicità delle sedute, viene data informazione al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo pretorio almeno 1 giorno prima ed in altri luoghi pubblici.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione di Regolamento possono riunirsi, anche in via ordinaria in locali diversi dalla sede del Comune.

4. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica risultante dalle mappe catastali, si estende per kmq. 6,81 e confina con i Comuni di Ameno, Bolzano Novarese, Gozzano, Miasino, Pella, Pettenasco, San Maurizio d'Opaglio.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Città di Orta San Giulio.

2. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono quelli storicamente in uso.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, Il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il palazzo civico deve essere dotato di apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione de-

gli atti ed avvisi previsti dalla legge dallo statuto e dai regolamenti (ordinanze, manifesti, ecc, che devono essere portati a conoscenza del pubblico).

2. L'ubicazione dell'Albo pretorio deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario comunale, o un dipendente da questi delegato, è responsabile della pubblicazione che opportunamente certifica.

Art. 6

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2. Riconosce la centralità della persona nella concretezza della sua dignità. Rispetta e promuove sempre e comunque tali principi in un quadro generale di piena valorizzazione degli ideali di libertà e democrazia. Assicura piena cittadinanza alle esigenze locali ed universali di giustizia, solidarietà, di cooperazione e di interdipendenza.

3. Si impegna per la valorizzazione del ruolo della famiglia, in quanto comunità primaria di relazioni interpersonali e di apertura sociale. Questo impegno dovrà tradursi in scelte coerenti sul piano dell'erogazione dei servizi in rapporto con essa, con particolare riguardo all'istruzione materna e di primo grado (elementare e media).

4. Promuove il sostegno alle fasce deboli della società attraverso una seria e qualificata programmazione dei servizi ed oculata scelte amministrative.

5. Si impegna per il superamento di ogni forma di emarginazione sociale nell'ambito del quale la partecipazione delle organizzazioni di volontariato è sicuramente fattore rilevante per l'efficienza e la maggiore qualità ed umanizzazione dei servizi prestati.

6. Si assume l'obiettivo di salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del proprio territorio, come uno dei tratti fondamentali dell'azione amministrativa.

7. Si assume, altresì il compito di conservare i beni riguardanti le tradizioni culturali ed artigianali della popolazione locale.

8. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali promuove rapporti di collaborazione e scambio con le altre comunità locali anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

9. Garantisce le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10.04.1991 n. 125.

10. Garantisce inoltre la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi Collegiali, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune.

PARTE II

TITOLO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7

Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Co-

munale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla validità dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le

modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10

Principi sul funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento per il proprio funzionamento.

2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:

- le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;
- il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute;
- le modalità di assegnazione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie necessarie per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari;
- la disciplina della gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari;
- le modalità di esercizio da parte dei Consiglieri del diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni e mozioni;
- le norme relative alla pubblicità ed alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.

3. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 12

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con

apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Capo II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 13

La Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, nei confronti degli organi burocratico-amministrativi dell'Ente, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Art. 14

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco da un numero di assessori non inferiore a due e non superiore a quattro. Spetta al Sindaco determinare il numero dei componenti della Giunta

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, nel numero massimo di due, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 15

Nomina

1. La giunta è nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 16

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

4. Le votazioni hanno luogo con voto palese. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Art. 17

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti previsti dalla legge o dal presente Statuto che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal Regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispose le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di nuove tariffe;
- f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- h) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
- l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- n) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione o Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo Statuto ad altro organo;
- o) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- p) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

q) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale e/o il Direttore Generale;

r) determina, sentito il Revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione;

s) approva il Piano delle risorse e degli obiettivi su proposta del Direttore o del Segretario comunale;

t) disciplina l'attività del nucleo di valutazione per il personale dipendente e ne nomina i componenti.

Capo III

IL SINDACO

Art. 18

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che ne disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Nella prima seduta il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 19

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori

o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune;

in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

d) ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione di liti;

e) esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

f) emana le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché nei casi di emergenza di cui all'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

g) nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;

h) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta Comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

i) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Art. 20

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 21

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede; provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 22

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'assessore che viene nominato dal Sindaco per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo, sia quale capo dell'organizzazione comunale che quale ufficiale di governo.

2. Non può essere individuato Vicesindaco chi riveste la carica di assessore esterno.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Art. 23

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24

Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione; trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una Commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i Gruppi consiliari.

4. La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

Capo IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 25

Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla qua-

le costantemente rispondono. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati nei casi stabiliti dalla legge.

4. I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 26

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

2. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli Uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 27

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario

Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

3. I Capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'Ufficio Protocollo del Comune.

4. I Gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco.

TITOLO II

GLI ORGANI BUROCRATICI

Capo I

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 28

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici; può essere nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, Direttore Generale dell'ente.

Art. 29

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige e sottoscrive i verbali.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessario a seguito di disposizione di legge, di deliberazione degli organi collegiali dell'ente o di Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente ed inoltre stipula gli stessi nel caso non vengano da lui rogati.

6. Il Segretario comunale esercita infine ogni altra fun-

zione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 30

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere, ricorrendone motivi di opportunità, efficienza, efficacia ed economicità, un Vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza, Economia politica, Economia e commercio o equipollente.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento

TITOLO III

UFFICI E SERVIZI

Capo I

UFFICI

Art. 31

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 32

Organizzazione degli uffici del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale ed ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 33

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. L'organo competente del Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e

tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore ed ai Funzionari Responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 34

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati; egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute o l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il Regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

Capo II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 35

Direttore Generale

1. Il Sindaco può proporre la nomina in convenzione con altri Comuni di un Direttore Generale nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.
2. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 36

Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e

gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata del mandato non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 37

Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
- c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi;
- f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;
- g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
- h) riesamina, annualmente, sentiti i Responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
- i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
- l) assume la presidenza delle commissioni di gara e di concorso.

Art. 38

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nel Regolamento organico del personale.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate

provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 39

Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

- a) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- b) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
- c) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
- d) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
- f) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- g) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
- i) forniscono al Direttore, se nominato, nei termini di cui al Regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- l) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
- m) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
- n) presiedono le commissioni di gara e di concorso ove non sia stato nominato il Direttore Generale.
- o) rispondono, nei confronti del Direttore Generale, se nominato, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 40

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato salvo che lo consentano apposite norme di legge.

Art. 41

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 42

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale e degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000

Capo III SERVIZI

Art. 43

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 44

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda; l'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono disciplinati da apposito regolamento;

b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali, ivi compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora di rendita opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti del diritto comune.

4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 45

Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo Statuto.

2. Le aziende speciali uniformano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 46

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore ed il Revisore del Conto.

3. Il Presidente e gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e che presentino requisiti di professionalità e/o provate capacità amministrative.

4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo il caso previsto dall'art. 4 del R.D. n. 2578/25 in presenza del quale si può procedere alla chiamata diretta.

5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Revisore del conto, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio Comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle a-

ziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli Amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 47

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune prive di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

4. Ogni istituzione è dotata di autonomia gestionale ed ha capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.

5. Il Consiglio Comunale determina inoltre gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo nonché esercita la vigilanza sul loro operato.

6. Ciascuna istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente Statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.

7. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla gestione od al controllo dell'istituzione.

Art. 48

Società per azioni ed a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto di quote od azioni, devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve, in ogni caso, essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti dotati di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti gestionali, considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei Consigli di amministrazione delle società per azioni od a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa all'Assemblea dei Soci in rappresentanza del Comune.

7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 49

Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, con altri enti pubblici o con privati, al fine di fornire, in modo coordinato, funzioni e servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 50

Consorti

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto applicabili.

2. A questo fine, il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati all'albo pretorio.

4. Il Sindaco od un suo delegato fa parte dell'Assemblea del consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 51

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci dei Comuni interessati, viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'accordo stesso, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza

PARTE III
TITOLO I
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 52

Collaborazione dei cittadini

1. Ai fini di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni cittadino di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.
 2. Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile dell'ufficio, attiva direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.
 3. Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi con l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del C.C. in materia di obbligazioni e contratti, anche se le eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.
- I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Art. 53

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione

1. L'Amministrazione comunale favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici, sociali e religiosi.
 2. Le Associazioni e Comitati suddetti dovranno comunicare la loro costituzione all'Amministrazione comunale.
 3. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.
- L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

Art. 54

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del

Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento

Art. 55

Forme di consultazione della popolazione

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'Amministrazione ritenga essere di interesse comune al fine di conseguire la migliore impostazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione avvalendosi eventualmente di delegati di zona.
2. In particolare le consultazioni, avviate dagli organi competenti per materia, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite Assemblea, della interlocuzione attraverso questionari, con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni, dei Delegati di zona e con altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.
3. L'organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attraverso la stampa locale e/o i mezzi audiovisivi.
4. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che dovessero conseguire da parte dei cittadini, i singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro interventi, indicando gli uffici preposti a seguire le pratiche.
5. Le consultazioni devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali

Art. 56

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.
3. Il Sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.
4. Il Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto nei 15 giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.
5. Ove i termini sopraccitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro 30 giorni.

6. Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 57

Referendum popolare

1. Il referendum, propositivo e consultivo, può essere effettuato su temi di esclusiva competenza comunale e di rilevante peso sociale, che interessano l'intera popolazione comunale o parti territorialmente individuate di essa. Nell'ambito di tali termini, il referendum ha lo scopo di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non è ammesso il referendum in materia di: tributi, bilancio, mutui, Piano Regolatore, nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti ed Aziende, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, Statuto dell'Ente, disposizioni volte a garantire diritti di minoranze e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.

3. Il referendum è indetto dal Sindaco:

a) su proposta della Giunta Comunale approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati;

b) su proposta diretta della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

c) su proposta del 25% degli elettori del Comune.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

5. Il referendum deve avere luogo entro 90 giorni dall'indizione e non può coincidere con altre operazioni di voto.

6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio Comunale delibera i relativi atti di indirizzo; il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Capo II

Difensore civico

Art. 58

Istituzione del Difensore civico

1. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione pubblica locale, segnalando al Sindaco, sia di propria iniziativa che su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione comunale, degli Enti e delle Aziende dipendenti dal Comune o di cui il Comune fa parte.

2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può nominare il Difensore civico ovvero promuoverne l'istituzione in collaborazione con altri Comuni o con altri Enti.

3. Il Difensore civico è tenuto alla riservatezza delle notizie pervenute in suo possesso per ragioni di ufficio ed ha l'obbligo di segnalarle al Sindaco.

Art. 59

Nomina e durata del Difensore civico

1. Nel caso di nomina da parte del Consiglio comunale, il Difensore civico è nominato a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri. Prima di assumere le funzioni presta giuramento di fronte al Sindaco di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi.

2. Può essere nominato Difensore civico chiunque risulti iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica Italiana, sia in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale ed abbia la necessaria preparazione, maturata anche attraverso l'esperienza professionale, in materia giuridica ed amministrativa.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con le seguenti cause che ne provocano anche la decadenza:

a) la carica di membro del Parlamento, di Consigliere regionale, provinciale, comunale o membro del Consiglio di Comunità Montane e di Assemblee di Unità Socio Sanitarie Locali;

b) la mansione di ministro di culto;

c) la qualifica di Amministratore o Dirigente di Enti Pubblici, Istituti Pubblici, Aziende Pubbliche o a partecipazione pubblica;

d) l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici od economici in corso con l'Amministrazione comunale.

4. L'incarico del Difensore civico può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio comunale per gravi inadempienze ai doveri di ufficio e decade, pur esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore, con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha eletto.

5. Al Difensore civico ai sensi del Regolamento, verrà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente giustificate e riconosciute.

Art. 60

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il Difensore civico, di propria iniziativa ed in qualunque momento, può inviare relazioni al Sindaco.

2. Deve annualmente presentare al Consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta nel precedente anno.

Capo III

L'AZIONE POPOLARE

Art. 61

La pubblicità degli atti

1. Gli atti della Amministrazione comunale sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del Regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese.

2. Presso gli uffici comunali è possibile per i cittadini interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti o provvedimenti che comunque li riguardano.

3. Viene assicurato il diritto ai cittadini di accedere in

generale alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

PARTE IV
TITOLO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 62

Attività finanziaria del Comune

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti, dal regolamento che disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art.152, comma 4°, del D.L.vo 18.8.2000 n.267.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 63

Bilancio e programmazione

1. I criteri e i termini per la predisposizione e la redazione di documenti programmatici, del bilancio e del rendiconto della gestione sono stabiliti dalla legge.
2. Nel rispetto delle norme legislative il Comune caratterizza la propria azione privilegiando il metodo e gli strumenti della programmazione.
3. La gestione delle risorse finanziarie e la redazione degli strumenti contabili avvengono nel rispetto dei principi della chiarezza, della legalità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
4. Le approvazioni del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione sono assistite dalla relazione della giunta che consente di individuare rispettivamente gli indirizzi gestionali per l'anno di riferimento ed il loro rispetto.

Art. 64

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 65

Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Co-

munale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 29/93.

Art. 66

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante all'Ente;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 67

Controllo economico della gestione

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati ad eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati al bilancio ed agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito l'organo di revisione.

PARTE V

TITOLO I

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 68

Modifiche ed abrogazione dello Statuto

1. Possono essere presentate proposte di modifica o a-

brogazione di norme statutarie dal Sindaco, dalla Giunta Comunale e da un quinto dei Consiglieri assegnati.

2. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con la procedura indicata all'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

3. Quando una proposta di modifica statutaria sia respinta dal Consiglio Comunale, non potrà essere riproposta prima di due anni dalla reiezione.

4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto può avvenire soltanto contestualmente all'approvazione di un nuovo Statuto.

Art. 69

Regolamenti di attuazione

1. La Giunta propone al Consiglio i nuovi regolamenti previsti dallo Statuto.

2. Fino all'adozione dei regolamenti medesimi restano in vigore le norme precedentemente approvate che risultino compatibili con la legge e con il presente Statuto.

Art. 70

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo il periodo di pubblicazione stabilito dalla legge.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino - Alessandria

Tariffe del S.I.I. dell'Autorità d'Ambito n. 6 "Alessandrino" - anno 2010.

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino"

Vista la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 33 del 28/12/2009

Comunica

Le Tariffe del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) – decorrenza dallo 01/01/2010.

Tariffe valide per i Comuni e per i segmenti di servizio di cui all'Allegato C del Contratto n. 117590 del 20/12/02, come modificato con Atto Aggiuntivo al medesimo n. 150762 del 22-12-2003 e successivi provvedimenti deliberativi dalla Conferenza dell'ATO6.

Le tariffe del Servizio Idrico Integrato, per le varie tipologie di utenti e per i diversi scaglioni di consumo ed i canoni di fruizione del servizio, sono determinati come segue:

- utenze domestiche
- Canone di fruizione del S.I.I. € 24,0000 annui
- Tariffa agevolata, per consumi da 0 a 60 mc/a € 0,6509 per mc
- Tariffa base, per consumi da 60 a 150 mc/a € 1,1168 per mc
- I eccedenza, per consumi da 150 a 240 mc/a € 1,4175 per mc
- II eccedenza, per consumi oltre 240 mc/a € 1,8668 per mc
- utenze non domestiche
- Canone di fruizione del S.I.I. € 48,0000 annui
- Tariffa base, per consumi da 0 a 150 mc/a € 1,1168

per mc

-I eccedenza, per consumi da 150 a 240 mc/a € 1,8668 per mc

-II eccedenza, per consumi oltre 240 mc/a € 2,0225 per mc

• utenze agricole zootecniche

-Canone di fruizione del S.I.I. € 48,0000 annui

-Tariffa agevolata, senza limite di consumo € 0,5584 per mc

• utenze pubbliche

-Canone di fruizione del S.I.I. € 24,0000 annui

- Tariffa agevolata, senza limite di consumo € 1,1168 per mc

• grandi utenze

Per grandi utenze industriali e/o commerciali, ovvero per forniture di acqua all'ingrosso, potabile o meno, ovvero per forniture di acque di riutilizzo il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con gli utilizzatori nelle quali saranno determinati i canoni ed i prezzi di fornitura. Le suddette convenzioni saranno preventivamente sottoposte alla valutazione dell'A.Ato6.

• utenze produttive di collettamento e depurazione

Per le utenze produttive di collettamento e depurazione il Gestore potrà stipulare specifiche convenzioni con gli utilizzatori determinando le tariffe in base alla qualità ed alla quantità dei reflui scaricati. Le suddette convenzioni saranno sottoposte ad approvazione dell'A.Ato6.

Per tali utenze i coefficienti previsti dalle tariffe massime da applicarsi per i servizi di fognatura e depurazione (art 18 del Regolamento di fognatura dell'A.Ato6 "Alessandrino") sono stabiliti come segue:

Q = canone di fruizione del servizio € 88;

F = coefficiente di costo del servizio di fognatura € 0.2831 per mc;

D = coefficiente di costo del servizio di depurazione (€/mc):

- per i primi 2.000 mc scaricati € 0,3319 per mc;

- per i volumi eccedenti i 2.000 mc € 0,5287 per mc.

db = coefficiente di costo medio annuale dei trattamenti secondari € 0.1436 per mc;

df = coefficiente di costo medio annuale del trattamento e smaltimento dei fanghi primari € 0.1170 per mc;

dv = € 0.1170 per mc;

• tariffe per i servizi di fognatura e depurazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne

TF = canone di fruizione del servizio di fognatura e depurazione € 22.08;

F = coefficiente di costo del servizio di fognatura € 0.2831 per mc;

CD = coefficiente di costo del servizio di depurazione € 0.6472 per mc.

Le tariffe delle utenze situate in Comuni appartenenti a Comunità Montane, con esclusione del canone di fruizione del S.I.I., sono ridotte del 5%.

Le tariffe sopra elencate sono riferite all'intero Servizio Idrico Integrato. In caso di erogazione disgiunta delle componenti del servizio le medesime saranno applicate, sia per la quota di canone di fruizione del Servizio, sia per le tariffe, secondo i seguenti coefficienti:

* servizio acquedotto 0,54;

* servizio fognatura 0,14;

* servizio depurazione 0,32.

Per gli anni successivi, le tariffe varieranno con l'applicazione degli incrementi previsti nel contratto tra Ato6 e Gestore e nei suoi allegati, fatte salve eventuali compensazioni in più o in meno in relazione a quanto disposto dall'art. 24 del Disciplinare Tecnico allegato al contratto.

Tutti i servizi e le forniture del Gestore agli Utenti e gli importi delle tariffe sono soggetti ad IVA nella misura di legge.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli Uffici d'A.to6, Sportello Utenti, tel. 0131/038004 o consultare il sito Internet www.ato6alessandrino.it

Alessandria, 29 dicembre 2009

Il Direttore dell'A.to6
Renzo Tamburelli

PAGINA NON UTILIZZATA

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
CODICE ABBONAMENTO []	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino

 **BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

modello predisposto a cura della Redazione



Mostra della Camelia invernale

Sul Lago Maggiore anche in inverno i fiori diventano protagonisti esclusivi in occasione della tradizionale Mostra Nazionale della Camelia Invernale.

Giunta alla sua IX edizione la mostra rappresenta un'occasione unica per ammirare le più belle varietà di camelie, fiore conosciuto anche come "regina dell'inverno".



Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 -Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco
Direttore responsabile Roberto Moisis *Redazione* Carmen Cimicchi
Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini
Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.